

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **35/1982** (ECLI:IT:COST:1982:35)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ELIA**

Camera di Consiglio del **22/10/1981**; Decisione del **20/01/1982**

Deposito del **11/02/1982**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **15670**

Atti decisi:

N. 35

ORDINANZA 20 GENNAIO 1982

Deposito in cancelleria: 11 febbraio 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 54 del 24 febbraio 1982.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 751 del codice civile, promosso con

ordinanza emessa il 7 gennaio 1980 dal tribunale di Napoli, nel procedimento civile vertente tra Rosanova Ermelinda ed altri e Di Martino Maria Giovanna, iscritta al n. 479 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 del 17 settembre 1980.

Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 7 gennaio 1980, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dell'art. 751 del codice civile, nella parte in cui prevede che all'apertura della successione il coerede donatario di somme di danaro conferisca una somma nominalmente uguale a quella ricevuta.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 107 del 1981 e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 751 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe, e già dichiarata infondata con sentenza n. 107 del 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.